



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 181 del 01/03/2024

**Oggetto: CONVENZIONI TRA ASL VCO E CENTRO ORTOPEDICO DI  
QUADRANTE SPA PER VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO –  
UTILIZZO SONDA PROBE – SUPPORTO CAS ONCOLOGIA  
ANNO 2024**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### **Premesso che:**

- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-8782 del 12.04.2019 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 09.05.2019, come aggiornata con D.G.R. n. 41- 5140 del 27/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 09/06/2022, ha autorizzato in via definitiva il COQ S.p.A. all'esercizio dell'attività sanitaria, accreditandolo in Fascia A;
- il Direttore Generale dell'ASL VCO, in esito all'adozione da parte della Regione Piemonte della D.G.R. 58-8782 del 12/04/2019, con deliberazione n. 370 del 14.05.2019 dava avvio alla fase di sottoscrizione degli atti societari;
- in data 29/07/2022 avanti il notaio Errico ALFANI di Borgomanero ha avuto luogo la sottoscrizione dei nuovi atti societari che sanciscono il passaggio dalla fase sperimentale alla gestione ordinaria del COQ S.p.A.;
- con delibera del Direttore Generale n. 596 del 16/08/2022, immediatamente esecutiva, si è preso atto della sottoscrizione dei nuovi atti societari, come allegati alla delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi della clausola 13, comma 1, lett. g) del Contratto di Gestione di cui all'Allegato C) della Deliberazione n. 596 del 16/08/2022, "l'ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive, per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolerà espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi conseguenti";

### **Richiamate:**

- la convenzione per l'elaborazione, da parte della SOS Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO, del documento di valutazione del rischio chimico ai fini dell'aggiornamento del DVR del COQ, approvata con deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 336 del 20.04.2023 e scaduta in data 31/12/2023;
- la convenzione per l'utilizzo, a titolo gratuito, da parte dell'ASL VCO della Sonda Probe di proprietà del COQ, approvata deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 498 del 26.06.2023 e scaduta in data 31/12/2023;

### **Ritenuto opportuno:**

- prorogare la convenzione per l'elaborazione del documento di Valutazione del Rischio Chimico del COQ fino al 31.12.2024, in considerazione della necessità di reperire l'elenco completo delle sostanze e dei prodotti chimici in uso, con le relative schede di sicurezza;



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- prorogare la convenzione per l'utilizzo, a titolo gratuito, della Sonda Probe del COQ presso il P.O. di Verbania, nelle more dell'acquisto della sonda Probe da parte dell'ASL VCO;

**Dato atto inoltre che**, fino all'apertura ad Omegna del CAS oncologico satellite di quello di Verbania, si rende necessario formalizzare un accordo convenzionale affinché il COQ fornisca supporto, a titolo gratuito, al CAS Oncologia dell'ASL VCO nella presa in carico e nella continuità assistenziale del paziente oncologico;

**Considerato che**, in riscontro alla comunicazione del COQ di rinnovo delle convenzioni in scadenza al 31/12/2023 inoltrata con nota prot. 846/MC/ss del 26.10.2023 (prot. aziendale n. 67232 del 27/10/23) ed alla comunicazione mail del 09/01/2024 con la quale è stata trasmessa la bozza di convenzione per l'attività di supporto al CAS Oncologia di Verbania, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. n. 8843 del 07/02/2024, comunicava la disponibilità a prorogare le convenzioni per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico e per l'utilizzo della Sonda Probe e a sottoscrivere la convenzione per il supporto al CAS Oncologia di Verbania, trasmettendo a tal fine gli atti per l'opportuna condivisione;

**Dato atto che** il COQ ha confermato i disciplinari di convenzione con mail del 14/02/2024 e con comunicazione acquisita al prot. n. 12305 del 21/02/2024 ha trasmesso il disciplinare per l'attività di supporto al CAS Oncologia di Verbania per condividere la formulazione definitiva del testo;

per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

## **PROPONE**

- 1. di prorogare** al 31/12/2024 la convenzione per l'elaborazione, da parte della SOS Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO, del documento di valutazione del rischio chimico ai fini dell'aggiornamento del DVR del COQ, sottoscrivendo l'Addendum che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), ferme restando tutte le condizioni normo-economiche già pattuite nel disciplinare approvato con deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 336 del 20.04.2023;
- 2. di rinnovare** per l'anno 2024 la convenzione, a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte dell'ASL VCO della Sonda Probe di proprietà del COQ, sottoscrivendo il disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. B), nelle more dell'acquisto della Sonda Probe da parte dell'ASL VCO;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**3. di sottoscrivere** la convenzione, a titolo gratuito, per il supporto del COQ al CAS Oncologia di Verbania per la presa in carico e la continuità assistenziale del paziente oncologico per l'anno 2024, sottoscrivendo il disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. C);

**Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.**

**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto**

### **DELIBERA**

**1) di prorogare** al 31/12/2024 la convenzione per l'elaborazione, da parte della SOS Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO, del documento di valutazione del rischio chimico ai fini dell'aggiornamento del DVR del COQ, sottoscrivendo l'Addendum che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), ferme restando tutte le condizioni normo-economiche già pattuite nel disciplinare approvato con deliberazione del Direttore Generale ASL VCO n. 336 del 20.04.2023;

**2) di rinnovare** per l'anno 2024 la convenzione, a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte dell'ASL VCO della Sonda Probe di proprietà del COQ, sottoscrivendo il disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. B), nelle more dell'acquisto della Sonda Probe da parte dell'ASL VCO;

**3) di sottoscrivere** la convenzione, a titolo gratuito, per il supporto del COQ al CAS Oncologia di Verbania per la presa in carico e la continuità assistenziale del paziente oncologico per l'anno 2024, sottoscrivendo il disciplinare allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. C);

**4) di affidare** gli adempimenti operativo-gestionali:

- alla SOS Prevenzione e Protezione e alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla convenzione per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico;

- alla SOC Direzione Sanitaria PP.OO. di Verbania e Domodossola relativamente alle convenzioni per l'utilizzo da parte dell'ASL VCO della Sonda Probe di proprietà del COQ e per il supporto del COQ al CAS Oncologia di Verbania;

**5) di dare atto che** il presente deliberato non comporta oneri a carico dell'Azienda, mentre l'introito relativo alla convenzione per la valutazione del rischio chimico di € 1.200,00// che sarà imputato al conto ricavo 4.50.03.48 del Bilancio Esercizio 2024;



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 
- 6) demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione degli atti ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;
- 7) di dare atto che** il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

**ADDENDUM****CONVENZIONE TRA L'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.P.A. DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO - PROROGA AL 31/12/2024**

Premesso che con delibera del D.G. n. 336 del 20/04/2023 l'ASL VCO ha approvato la sottoscrizione della convenzione con COQ per la messa a disposizione di proprio personale appartenente alla SOS Prevenzione e Protezione per attività di Valutazione del Rischio Chimico del Centro Ortopedico di Quadrante (COQ), ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008; considerato che l'art. 1 della convenzione prevedeva la consegna del Documento di Valutazione del Rischio Chimico entro il 31/12/2023;

dato atto che non è stato possibile completare il lavoro nei termini previsti agli artt. 1 e 8 della convenzione per la necessità di reperire nella sua interezza l'elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate secondo i regolamenti REACH e CLP;

preso atto che il COQ, con nota prot. 846 del 26/10/2023, acquisita al prot. aziendale n. 67232 del 27.10.2023, ha chiesto il rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2024, ferme restando tutte le condizioni economico-giuridiche già pattuite, come espressamente previsto dall'art. 8 della convenzione;

tutto ciò premesso e considerato

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con

delibera n. 65 del 28/01/2020;

**E**

**il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.** (d'ora in poi ai fini della presente convenzione denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Lungolago Buozzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

La convenzione tra ASL VCO e COQ per l'elaborazione del documento di Valutazione del Rischio Chimico del Centro Ortopedico di Quadrante (COQ), ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/2008, eseguita da personale appartenente alla SOS Prevenzione e Protezione dell'ASL VCO, approvata con D.G. n. 336 del 20/04/2023 ed avente efficacia nel periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2023, si intende prorogata fino al **31.12.2024**, con ciò modificando sia il termine di consegna del Documento di Valutazione del Rischio chimico di cui all'art. 1 sia il termine di scadenza della convenzione di cui all'art. 8, e ferme restando tutte le altre condizioni giuridico-economiche pattuite nella disciplinare di convenzione approvato con D.G. n. 336 del 20/04/2023, che qui si intendono tutte richiamate.

È sempre fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambe le parti, da comunicarsi mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna,

Omegna,

per il COQ

per l'ASL VCO

Il Direttore Generale

Il Direttore Sostituto

SOC AA.GG.LL.II.

Dott. Mauro Carducci

dott. ssa Giuseppina Primatesta

ALL. B)

**CONVENZIONE TRA IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE DI OMEGNA**

**E L'ASL VCO PER L'UTILIZZO DELLA SONDA GAMMA PROBE**

**TRA**

**Il Centro Ortopedico di Quadrante** (d'ora in poi, ai fini della presente convenzione, denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna, Lungolago Buozzi n. 25, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

**E**

**l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1) – Oggetto della convenzione**

Il COQ acconsente che, qualora in sede di intervento programmato sia necessario l'utilizzo della "Sonda chirurgica wireless WProbe Gamma - matricola S/N 6000109" per la ricerca del linfonodo sentinella, la stessa possa essere trasportata ed utilizzata presso il P.O. di Verbania. L'ASL VCO si impegna a segnalare in tempo utile al COQ la necessità della messa a disposizione della Sonda Probe al fine di organizzare il relativo trasporto che sarà a carico dell'ASL VCO. La Sonda verrà messa a disposizione compatibilmente con il suo utilizzo nella programmazione attività COQ.

**Art. 2) – Corrispettivo**

Il COQ mette a disposizione dell'ASL VCO la propria "Sonda chirurgica wireless WProbe

Gamma - matricola S/N 6000109" a costo zero. L'ASL VCO renderà al COQ, entro il giorno 10 di ogni mese e relativamente al mese precedente, le date delle sedute per le quali è stato chiesto l'utilizzo della "Sonda Probe", mediante apposita dichiarazione debitamente vistata dalla Direzione Sanitaria, solo a fini assicurativi.

### **Art. 3) – Assicurazione**

L'ASL VCO è tenuta a garantire idonea copertura assicurativa per:

- eventuali danni cagionati alla Sonda Probe durante la permanenza e l'utilizzo della stessa presso la propria struttura;
- eventuali danni a persone (utilizzatori e ricoverati) e cose derivanti dall'utilizzo della Sonda Probe.

### **Art. 4) – Durata della convenzione – Recesso**

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, fatta salva la possibilità di recesso anticipato da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti, qualora dovessero permanere le attuali condizioni.

### **Art. 5) – Privacy**

I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

### **Art. 6) – Controversie**

Per ogni controversia derivante o inerente la presente convenzione, che non possa essere risolta amichevolmente, è competente il Foro di Verbania.

### **Art. 7 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).  
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna, _____	Omegna _____
COQ	ASL VCO
IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE SOST.
	SOC AA.GG.LL.II.
(Dott. Mauro CARDUCCI)	(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALL. C)

**CONVENZIONE TRAL'ASL VCO ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE**

**S.P.A. DI OMEGNA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CAS ONCOLOGIA**

**DELL'ASL VCO**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC

Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con

deliberazione n. 65 del 28/01/2020;

**E**

**il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.** (d'ora in poi ai fini della presente convenzione

denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna

Lungolago Buoizzi n. 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott.

Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

**premesso che**, fino all'apertura ad Omegna del CAS satellite di quello di Verbania, il COQ si

rende disponibile a fornire supporto al CAS Oncologia dell'ASL VCO per la presa in carico e

la continuità assistenziale del paziente oncologico (con l'esclusione delle attività di

prenotazione e refertazione);

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 Oggetto della convenzione**

Il COQ mette a disposizione n. 2 unità di personale infermieristico e n. 1 unità di Segreteria

GIC Tumori Cutanei per fornire supporto al CAS Oncologia dell'ASL VCO per la presa in

carico e la continuità assistenziale del paziente oncologico (con l'esclusione delle attività di

prenotazione e refertazione), nell'ambito delle attività della Rete Oncologica del Piemonte.

## **ART. 2 Articolazione dell'attività**

L'impegno previsto per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo è quantificato

in totale n. 2 ore/settimana, svolte dalla segreteria GIC ed alternativamente dai due infermieri.

L'attività oggetto del presente disciplinare sarà eseguita dal personale COQ durante l'orario di

servizio (con esclusione delle giornate festive).

Per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione, l'ASL VCO rilascerà ai due

infermieri del COQ e al personale amministrativo-segreteria le 3 abilitazioni per l'accesso a

PHI, limitatamente all'agenda CAS oncologia Omegna, previa richiesta da parte del COQ delle

relative credenziali attraverso l'applicativo Cred.Net.

## **ART. 3 Corrispettivi**

Per la messa a disposizione del personale COQ non sono previsti compensi, la convenzione

pertanto è a costo zero per l'ASL VCO.

## **ART. 4 Segretezza**

I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non

coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti,

informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero

comunicati da parte Committente, in virtù del presente contratto.

## **ART. 5 Trattamento dati personali**

I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del

presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno

trattati, anche in forma elettronica, unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente

convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 let "b" del Reg.

UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Il

COQ assicura che il proprio personale s'impegna a mantenere la riservatezza dei dati e

documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e deri-

vanti dall'attività svolta per conto dell'ASL VCO presso il COQ, in ottemperanza a quanto

disposto dalla normativa privacy vigente ed in particolare dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs.

196/03 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

In materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche e della libera circolazione di

tali dati, ai sensi del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016, l'ASL VCO, titolare del

trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR, provvede alla

successiva nomina dei consulenti in qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali

utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate

dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 e dalle altre disposizioni

del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati e limitatamente alle funzioni agli

stessi attribuite con la presente convenzione.

#### **ART. 6 Copertura assicurativa**

Il COQ SPA garantisce al proprio personale, coinvolto nelle attività espletate in orario di

servizio a favore del CAS Oncologia dell'ASL VCO, la copertura assicurativa per i rischi da

responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 7 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2024** al **31/12/2024**, fatta salva la possibilità di

recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. La

convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.

#### **ART. 8 Foro competente**

Per ogni controversia derivante o inerente alla presente convenzione, che non possa risolversi

in via amichevole, è competente il Foro di Verbania.

#### **ART. 9 Registrazione e spese di bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39

e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del

richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione della Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna, \_\_\_\_\_

Omegna \_\_\_\_\_

C.O.Q. s.p.a.

ASL VCO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SOST. SOC A.G.L.I.

(Dott. Mauro CARDUCCI)

(Dott.ssa Giuseppina PRIMATESTA)